



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1110

Seduta del 20/12/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Maria Cristina Cantù

Oggetto

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E REGIONE LOMBARDIA FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il Dirigente Paola Palmieri

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
- in particolare, l’art. 39, comma 2, della richiamata legge 104/92, prevede che la Regioni possono provvedere a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e limitazione grave dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 ed in particolare l’articolo 19 riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 che adotta il Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità ed, in particolare, la linea di azione n. 3 che illustra le proposte in materia di “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”;

RICHIAMATO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma di Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 ed, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regioni e Province autonome riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

VISTO il Decreto Direttoriale Ministeriale n. 134 del 31 ottobre 2013 con il quale sono state adottate le linee guida per la presentazione, da parte delle Regioni e Province Autonome, di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;

PRESO ATTO che il Piano di Azione Regionale (PAR) – approvato con d.g.r. n. 4672 del 9 gennaio 2013 - oltre ad avere fatto proprio l'art. 19 della citata Convenzione nell'identificazione degli obiettivi, definisce che i processi di presa in carico delle persone con disabilità si qualificano sempre di più nella direzione della globalità, della continuità e dell'uso integrato delle risorse;

VISTE le dd.g.r. n. 116/2013, 392/2013, 740/2013, 856/2013 che esprimono una ulteriore e precisa linea di coerenza con il PAR laddove si rende evidente la centralità della progettazione individuale ai fini della flessibilità del sistema dei sostegni e delle risposte, in particolare relativamente alla vita indipendente della persona disabile;

DATO ATTO che con d.g.r. 19 dicembre 2012, n. 4524 "Attuazione della d.g.r. 2 luglio 2012, n. 3680 "Progetto sperimentale Fondo Non Autosufficienze 2010. Finanziamento proveniente dal riparto del FNPS 2011 – Azione: Centri di progettazione per la vita autonoma e indipendente", d'intesa con le ASL interessate, sono state individuate le seguenti realtà significative nell'ambito della progettazione della vita autonoma e indipendente per le persone con disabilità:

- ASL di Brescia: Fondazione Brescia Solidale
- ASL di Como: Cooperativa sociale SIM-PATIA e Associazione Social Lario Rete
- ASL di Milano: LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità
- ASL di Milano 1: Cooperativa sociale GEODE;

PRECISATO che tali Centri per la Vita Autonoma ed Indipendente hanno già avviato le attività nel corso del 2013 e che, sulla base del monitoraggio regionale, si è rilevata, nel corso del primo trimestre di attività, la presa in carico di 160



Regione Lombardia

LA GIUNTA

persone, alle quali è stata assicurata adeguata risposta;

RILEVATO, stante l'esigenza di estendere le esperienze dei Centri per la Vita Autonoma ed Indipendente sul territorio regionale, l'interesse di partecipare alla citata sperimentazione ministeriale proponendo alcuni ambiti territoriali, la cui scelta è stata verificata accuratamente, luoghi di ricerca di modalità innovative nell'ambito della disabilità;

VISTA la nota prot. N. G1.2013.16044 del 2 dicembre 2013 del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato con la quale si trasmette la domanda di contributo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferita a 4 ambiti Territoriali lombardi (Varese, Viadana, Cremona, Saronno), comprensiva della disponibilità a cofinanziare le iniziative per una quota pari al 20% del totale dei costi previsti;

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale n. 206 del 10 dicembre 2013, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida del 31 ottobre 2013 e autorizzato il finanziamento, secondo la ripartizione evidenziata nell'elenco di cui all'art. 2 del medesimo decreto direttoriale, per un importo complessivo di Euro 3.200.000,00;

RILEVATO che in tale atto vengono identificati, relativamente al territorio lombardo, gli Ambiti di Varese, Viadana, Cremona e Saronno, con un finanziamento complessivo di € 315.408,16;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia, parte integrante del presente atto (Allegato 1 e 1A) finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Lombardia in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;

CONSIDERATO che il finanziamento di € 315.408,16 assegnato a Regione Lombardia, verrà iscritto in appositi capitoli di entrata e di spesa;

RITENUTO pertanto di garantire il cofinanziamento regionale di € 78.852,04 a valere sulle risorse del cap. 12.07.104.8323 del bilancio regionale per l'esercizio 2014,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disponibili a seguito di reiscrizione a bilancio ai sensi dell'art. 50 della l.r. 34/78;

CONSIDERATO pertanto che il finanziamento complessivo di € 394.260,20 viene ripartito ai progetti dei 4 Ambiti considerati come di seguito indicato:

AMBITI TERRITORIALI	QUOTA FINANZIAMENTO MLPS	QUOTA CO-FINANZIAMENTO RL
Varese	80.000,00	20.000,00
Viadana	75.408,16	8.852,04
Cremona	80.000,00	20.000,00
Saronno	80.000,00	20.000,00
TOTALE	315.408,16	78.852,04

RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, di firmare il citato Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Lombardia in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ed i relativi adempimenti conseguenti;

RICHIAMATE la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all'Assetto Organizzativo della Giunta Regionale;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013, art. 26 e 27;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di approvare e dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, di firmare il Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Lombardia in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità parte integrante del presente atto (Allegato 1 e 1A), ed i relativi adempimenti conseguenti;
2. di stabilire che il finanziamento di € 315.408,16, assegnato a Regione Lombardia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verrà iscritto in appositi capitoli di entrata e di spesa;
3. di garantire il cofinanziamento regionale di € 78.852,04 a valere sulle risorse del cap. 12.07.104.8323 del bilancio regionale per l'esercizio 2014, disponibili a seguito di reiscrizione a bilancio ai sensi dell'art. 50 della l.r. 34/78;
4. di ripartire agli Ambiti territoriali, come analiticamente riportato nella sottoindicata tabella, le risorse assegnate ammontanti complessivamente ad € 394.260,20:

AMBITI TERRITORIALI	QUOTA FINANZIAMENTO MLPS	QUOTA CO-FINANZIAMENTO RL
Varese	80.000,00	20.000,00
Viadana	75.408,16	18.852,04
Cremona	80.000,00	20.000,00
Saronno	80.000,00	20.000,00
TOTALE	315.408,16	78.852,04



Regione Lombardia
LA GIUNTA

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d. lgs. 33/2013, art. 26 e 27.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE

DDG 206/2013

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015";

VISTO il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2013, reg. 11, foglio 219, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1 ottobre 2013, reg. 8, foglio 178, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui capitoli 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave..." e 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", Missione 4 (24) "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 4.5 (24.12) "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi" – macroaggregato "funzionamento" -, iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n.9 – "Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali" per l'anno finanziario 2013;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

VISTO, in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (lett *l-ter*);

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTO, in particolare, l'articolo 19 della richiamata Convenzione ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure ed efficaci adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 novembre 2013, reg. 14, fog. 260, che adotta il Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA, in particolare, la linea di azione n. 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", del richiamato Programma d'Azione;

VISTO, altresì, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 5, co.2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72 CUdel) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

CONSIDERATA, dunque, l'opportunità di coinvolgere nella sperimentazione del modello di intervento i territori regionali;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 134/2013 con il quale sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;

VISTO, il Decreto Direttoriale n.165/2013, con il quale, ai sensi del punto 8 delle citate Linee Guida, è stata istituita la Commissione di valutazione delle proposte presentate da regioni e province autonome;

VISTO, infine, l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale predisposto e definitivamente approvato dalla predetta Commissione nella seduta del 9 dicembre 2013;

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto in premessa indicato, è approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del Direttore Generale n 134 del 31 ottobre 2013, col quale sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

Articolo 2

1. Si autorizza il finanziamento per un importo complessivo di € 3.200.000,00, secondo la ripartizione evidenziata nell'elenco che segue.

	AMBITI TERRITORIALI	REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	QUOTA FINANZIAMENTO M.L.P.S.
1	Ambito territoriale n.31 Pescara	Abruzzo	76.896,00
2	Comune di Potenza	Basilicata	80.000,00
3	n.23 Ischia	Campania	76.800,00
4	B4 Cerreto Sannita	Campania	80.000,00
5	n.23 Nola	Campania	80.000,00
6	S6 Baronissi (SA)	Campania	80.000,00
7	Modena (MO)	Emilia Romagna	80.000,00
8	Forlì (FC)	Emilia Romagna	80.000,00
9	Val d'Enza (RE)	Emilia Romagna	80.000,00
10	Ambito socio assistenziale 1.2 Comune di Trieste	Friuli Venezia Giulia	80.000,00
11	Roma Capitale 6° municipio	Lazio	80.000,00
12	Roma Capitale 5° Municipio	Lazio	80.000,00
13	Distretto VT5 Nepi	Lazio	80.000,00
14	Distretto H1 Monte Porzio Catone	Lazio	80.000,00

15	1° Distretto socio sanitario n.9 Genova Medio Ponente	Liguria	80.000,00
16	Varese	Lombardia	80.000,00
17	Viadana	Lombardia	75.408,16
18	Cremona	Lombardia	80.000,00
19	Saronno	Lombardia	80.000,00
20	ATS XXII Ascoli Piceno	Marche	80.000,00
21	ATS Termoli	Molise	80.000,00
22	Comune di Torino	Piemonte	80.000,00
23	Unione dei Comuni Nord Est Torino S.S.A. Settimo Torinese (TO)	Piemonte	64.000,00
24	Consorzio Monviso Solidale Fossano (CN)	Piemonte	64.000,00
25	Barletta (BT) Cerignola (FG)	Puglia	80.000,00
26	Casarano - Gagliano del Capo (LE)	Puglia	80.000,00
27	Altamura (BA)	Puglia	80.000,00
28	Ufficio PLUS Cagliari	Sardegna	80.000,00
28	Distretto di Nuoro	Sardegna	80.000,00
30	Distretto SS n.42 Palermo	Sicilia	80.000,00
31	Distretto SS n.28 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	Sicilia	80.000,00
32	Distretto SS n.36 Misilmeri (PA)	Sicilia	73.600,00
33	Zona Pisana	Toscana	76.800,00
34	Zona Empolese Valdelsa	Toscana	76.800,00
35	Zona Grossetana	Toscana	78.863,84
37	Azienda provinciale per i servizi sanitari	Trento	73.600,00
38	Zona sociale n.10 Terni comune capofila di cui Az. USL Umbria n.2	Umbria	80.000,00
36	Valle del Chiampo Azienda ULSS n.5	Veneto	80.000,00
39	Azienda ULSS n.6 di Vicenza	Veneto	80.000,00
40	Ambito Territoriale A ULSS n.8	Veneto	63.232,00
41	Intera Regione Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	80.000,00


2. La relativa spesa graverà per la quota di € 2.818.446,00 sulla disponibilità del cap. 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave..." e per la quota di € 381.554,00 sulla disponibilità del cap. 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", Missione 4 (24) "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 4.5 (24.12) "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi" - macroaggregato "funzionamento" -, iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 - "Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali" per l'anno finanziario 2013

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i seguiti di competenza.

Roma,

10 DIC. 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra





Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato **Ministero**) con sede in Roma, via Fornovo n. 8 (C.F. 97434010589), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

E

La Regione Lombardia – D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato (di seguito denominata **Regione**) con sede in Milano - Piazza Città di Lombardia n.1 - (C.F. 80050050154), rappresentata dal dott. Giovanni Daverio, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;

VISTI

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
- in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che la Regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e limitazione grave dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

- in particolare, l'articolo 19 della richiamata Convenzione ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati Parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti, Reg. 14, fg. 260, che adotta il Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co.3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, la linea di azione n. 3, del richiamato Programma di Azione che illustra le proposte in materia di "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società";
- infine, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 5, co. 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma di Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

CONSIDERATO CHE

- in data 31 ottobre 2013 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto direttoriale n. 134/2013;
- il decreto direttoriale n. 206 del 10 dicembre 2013 ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida del 31 ottobre 2013 e autorizzato il finanziamento, secondo la ripartizione evidenziata nell'elenco di cui all'art. 2 del medesimo decreto direttoriale, per un importo complessivo di Euro 3.200.000,00, di cui la quota di Euro 2.818.446,00 a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al capitolo 3231 e di Euro 381.554,00 a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al capitolo 3112 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la proposta della Regione risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato decreto direttoriale n. 206 del 10 dicembre 2013 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale corrisponde complessivamente ad euro 315.408,16;
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

VISTI ANCHE

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- la legge 24 dicembre 2012, n.228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";

- la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015";
- il decreto 111879 del 31 dicembre 2012 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare la Tabella 04;
- il decreto di cui sopra, che in particolare prevede che, alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fanno parte i capitoli 3231 "spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi in favore di persone con handicap grave..." e 3112 "spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- il Decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2013 che assegna le risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l'inclusione, e le politiche sociali;
- il D.P.C.M. del 14 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2011, reg. 14, foglio 39, con il quale al dott. Raffaele Tangorra è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2013, reg. 11, foglio 219, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1 ottobre 2013, reg. 8, foglio 178, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;
- infine, la legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e durata della protocollo)

1. Il presente Protocollo è finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Lombardia in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità così come individuata nell'elenco contenuto nel decreto direttoriale n. 206/2013 citato in premessa ed allegato al presente atto.
2. La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte della Regione/PA di cui al successivo articolo 3, comma 1.

Articolo 2

(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.

2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione/PA utilizza il contributo di cui all'articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc).

Articolo 3

(Modalità di realizzazione)

1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it.

2. Per una migliore esecuzione del Protocollo d'intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte.

3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta ai primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 9 della Linee guida del 31 ottobre 2013, richiamate in premessa, e a produrre apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai fini fiscali, così come previsto al punto 9 delle citate Linee guida, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto.

Articolo 4

(Commissione di Valutazione)

1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Alla consegna dei lavori, alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:

- a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d'intesa;
- b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
- c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.

Articolo 5

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, viene pattuito un contributo complessivo pari a Euro 315.408,16 (trecentoquindicimilaquattrocentotto/16), così come specificato nell'elenco contenuto nel richiamato decreto direttoriale n. 206/2013 citato in premessa ed allegato al presente atto.

2. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3231 "Spese per progetti sperimentali

aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave.." iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n.9 – "Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali" per l'anno finanziario 2013.

4. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del termine del progetto;
- documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
- registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli, etc);
- ammortamento di beni esistenti.

Articolo 6

(Modalità di liquidazione)

1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'articolo 5, comma 1, del presente protocollo.

2. Ai sensi del punto 9 delle richiamate Linee Guida 31 ottobre 2013, la somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa, mediante accredito sul conto di contabilità speciale infruttifero n. conto tesoreria n. 30268 intestato alla Regione Lombardia – IBAN IT21 H 01000 03245 139300030268 aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicato nel capoluogo di regione, recante CUP (Codice Unico di Progetto) I89G13000830003, secondo la seguente modalità:

- a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante l'effettivo avvio delle attività;
- b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4, alla presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 9, secondo paragrafo, delle citate Linee Guida e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima *tranche* di finanziamento;
- c) il 20%, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4, a consuntivo, su presentazione di apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento, nonché di una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte.

3. Ai fini della liquidazione delle spese la Regione presenterà una nota di addebito in cui analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel limite in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite. Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia

rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o dovuti ad imponibili di cassa.

Articolo 7

(Inadempimenti e penali)

1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo concesso.

2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) mancanze di organizzazione tali da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
- b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed al Ministero stesso.

3. La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.

Articolo 8

(Responsabilità)

1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.

2. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 9

(Efficacia e modifiche)

1. Il presente Protocollo d'Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente atto.

2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegato il dr. Alfredo Ferrante, dirigente della. Div. IV Politiche per le persone con disabilità.

Articolo 10

(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli.

Roma, lì _____

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale
per l'inclusione e le politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra

Regione Lombardia
Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Daverio